



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 813

del 14/08/2018

pag. 1/16



REGIONE DEL VENETO



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca*

PIANO REGIONALE DELL'OFFERTA SUSSIDIARIA DI
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO

Ricognizione delle domande di attivazione
per i percorsi IeFP per il conseguimento della qualifica
da realizzare nel triennio formativo 2018-2021

LINEE GUIDA - ALLEGATO B

DISPOSIZIONI sui PROGETTI

3

1. Riferimenti legislativi e normativi.....	3
2. Obiettivi generali	4
3. Destinatari	6
4. Certificazioni intermedie e finali.....	6
5. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	7
6. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento.....	8
7. Aspetti finanziari	8
8. Modalità semplificata per la presentazione delle domande di attivazione di percorsi già approvati	7
9. Tempi ed esiti delle istruttorie	9
10. Comunicazioni.....	9
11. Indicazione del Foro competente.....	10
12. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.....	10
13. Tutela della privacy	10

DISPOSIZIONI sui PROGETTI**1. Riferimenti legislativi e normativi**

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”;
- Legge del 28 marzo 2003, n. 53 avente ad oggetto “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) della L. 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 di “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53”;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53;
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624, c. 628 e c. 634;
- Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296- Documento tecnico – Allegato 1: Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria;
- Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, sulla certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell’Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo territoriale del 13.1.2011 tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale per la realizzazione di un’offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato;
- Decreto MIUR n. 4 del 18 gennaio 2011 di recepimento dell’Intesa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 approvata in data 16.12.2010 in Conferenza Unificata tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane sull’adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
- Decreto interministeriale 11 novembre 2011 di recepimento dell’Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107, articolo 1, commi 180 e 181, lettera d)

- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
- Intesa n. 249 del 21/12/2017: “Intesa ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sullo schema di regolamento, recante “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Intesa n. 64 dell’8/3/2018: “Intesa ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, recante criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”;
- Accordo n. 100 del 10/5/2018: “Accordo ai sensi dell’art. 8 comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato , le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”;
- DM MIUR 24.05.2018 n. 92 “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2646 del 18.12.2012 “Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all’istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226” e Decreto Dirigenziale n. 123 del 18/2/2014 con cui in linea con l’impianto definito dalla DGR 2646/2012 sono state approvate le disposizioni e la modulistica per lo svolgimento degli esami per il diploma professionale a conclusione dei percorsi di quarto anno di IeFP;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30.12.2015: “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i..

2. Obiettivi generali

In attuazione della L. 107/2015 è stato avviato un profondo processo di revisione dell'istruzione professionale che ha portato all'approvazione del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; il citato D.Lgs prevede che, “al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della

qualifica e del diploma professionale quadriennale, secondo modalità da definirsi con gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2 [del citato D.Lgs,61/2017]. Tali percorsi vanno realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2”.

L'articolo 7, comma 2, del D.Lgs 61/2017 precisa che “le modalità realizzative dei percorsi di percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in via sussidiaria, sono definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive della Regione in materia di istruzione e formazione professionale”.

L'offerta sussidiaria delineata nel D.Lgs 61/2017 prevede l'attivazione di percorsi di IeFP in classi autonome, non integrate negli ordinari percorsi quinquennali degli IPS, che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati dalla Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del D.Lgs. n. 226/2005; la tipologia dell'offerta sussidiaria sopra descritta è di fatto già attuata in Veneto con l'offerta sussidiaria complementare nei termini previsti dall'Accordo territoriale del 13/01/2011 tra la Regione del Veneto e USRV per i percorsi triennali e dall'Accordo integrativo del 4/12/2014 per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di quarto anno di IeFP;

Si deve prender atto che alla data odierna per dare attuazione al D.Lgs 61/2017, si è prevenuti alla sottoscrizione dei seguenti atti in Conferenza Stato Regioni:

- Intesa n. 249 del 21/12/2017: “Intesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sullo schema di regolamento, recante “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Intesa n. 64 dell'8/3/2018: “Intesa ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, recante criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”;
- Accordo n. 100 del 10/5/2018: “Accordo ai sensi dell'art. 8 comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato , le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”;

In GU n. 173 del 27.07.2018 è stato pubblicato il DM MIUR 24.05.2018 n. 92 “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107, mentre non sono stati ancora emanati i provvedimenti ministeriali conseguenti l'Intesa n. 64 dell'8/3/2018 e l' Accordo n. 100 del 10/5/2018.

Non essendo per ora possibile procedere a definire a livello regionale attraverso apposito accordo tra la Regione Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, le modalità di erogazione di percorsi di istruzione professionale in via sussidiaria presso le istituzioni scolastiche accreditate; ciò nonostante, nelle more della emanazione dei provvedimenti ministeriali di cui sopra e dell' accordo territoriale, occorre non

ritardare ulteriormente le fasi propedeutiche all' avvio dei corsi nei termini previsti dal calendario scolastico regionale 2018/19.

Viene comunque tenuta in considerazione la corrispondenza in proposito intercorsa tra la Regione Veneto - Area Capitale Umano Cultura e Programmazione Comunitaria e l' Ufficio Scolastico Regionale del Veneto – Direzione Regionale (nota regionale prot reg. n 290468 del 9/7/2018; nota USR reg. uff.n 0013690.del 25/07/2018 e nota regionale prot reg 316632 del 30/7/2018).

L'attivazione dell'offerta sussidiaria di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale presso gli Istituti Professionali di Stato (IPS) ha la finalità di integrare e differenziare l'offerta di percorsi per il diploma professionale realizzati nello stesso territorio dagli Organismi Formativi Accreditati.

3. Destinatari

Gli interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T) sono rivolti a giovani:

- soggetti all'obbligo di istruzione;
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009.

Per l'iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.

L'istituto che riceve l'iscrizione dovrà accertare la valenza del titolo di studio in relazione all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di studi di durata non inferiore a 8 anni.

Alle annualità successive (secondo e terzo anno) sono ammessi gli studenti che abbiano frequentato il 75% del monte ore del corso di primo o di secondo anno e che abbiano conseguito un giudizio di idoneità negli scrutini di fine corso, ovvero provenienti da un percorso scolastico, dal mondo del lavoro o da altro percorso di IFP e a cui siano stati riconosciuti crediti formativi che - con l'eventuale supporto di percorsi personalizzati - consentano l'inserimento nel corso.

4. Certificazioni intermedie e finali

I percorsi triennali avviati grazie al presente avviso giungeranno a qualifica nell'a.f. 2018/2019.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è previsto a conclusione del terzo anno del percorso triennale, previo superamento delle prove finali regolate con le modalità definite da disposizioni regionali e svolte dinanzi a un'apposita Commissione Regionale nominata dalla Regione.

Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica è rilasciato l'“Attestato di competenze” riferito ai risultati di apprendimento raggiunti e alle esperienze di apprendimento maturate in ambito formativo formale e in ambito lavorativo, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, spendibile per il riconoscimento dei crediti in ingresso nel passaggio ad altro percorso di istruzione - formazione o all'istruzione.

Inoltre, a conclusione degli interventi di secondo anno nell'ambito dei percorsi triennali di istruzione e formazione, i Consigli di Classe compileranno per ogni studente il Certificato delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 9 del 27.1.2010 e alla DGR 3503 del 30.12.2010, nella versione pubblicata sul sito regionale all'indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale>

in “Informazioni generali” ⇒ “Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione”.

5. Soggetti ammessi alla presentazione delle domande

Per gli interventi previsti dal presente avviso possono presentare domanda di attivazione:

- gli Istituti Professionali iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati");
- gli Istituti Professionali non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'avviso, fermo restando che - secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004 - la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Gli Istituti professionali non accreditati o che non hanno già presentato istanza di accreditamento, ovvero interessati da provvedimento di sospensione dall'accREDITAMENTO possono partecipare all'avviso in qualità di partner di altro soggetto accreditato.

In caso di partecipazione all'avviso in qualità di partner, deve comunque essere garantito, nei locali di svolgimento delle attività formative, il rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza vigenti, indicati nel modello di accREDITAMENTO, dal momento dell'avvio degli interventi

6. Modalità semplificata per la presentazione delle domande di attivazione di percorsi già approvati

Gli Istituti Professionali accreditati che hanno già ottenuto l'approvazione di uno o più percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, e presenti in Allegato B alla citata DGR n 1326 del 16/8/2017, che riporta l'elenco delle figure per i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale attivabili nell' Anno Formativo (AF) 2018-19 nelle Scuole di formazione professionale e l'elenco delle figure per i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale attivabili nell'AF 2018-19 in offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato (IPS), possono presentare una semplice domanda di attivazione, senza necessità di ripresentare il progetto.

La domanda di attivazione e la documentazione allegata deve essere spedita esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale (estensione.p7m) del Dirigente Scolastico entro il 4 settembre 2018, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it.

Nell'oggetto la PEC dovrà riportare la seguente dicitura: "Offerta sussidiaria percorsi triennali di IeFP 2018-2021" e all'inizio del messaggio, l'ufficio competente per materia, nel caso specifico "Ufficio Formazione Iniziale".

Per i documenti di testo o scansionati, trasmessi a mezzo PEC **sono ammessi esclusivamente i seguenti formati: .pdf , pdf/A .odf , .txt , .jpg , .gif , .tiff , .xml.**

Allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls, ecc.) verranno rifiutati.

A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto¹.

¹ <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>

7. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento

In caso di sospensione dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell'accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria. Parimenti se un soggetto partner di progetto si trovasse in stato di sospensione il progetto sarà considerato inammissibile.

I progetti presentati da Odf sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili. Parimenti, se un Soggetto partner di progetto venisse posto in stato di sospensione dell'accreditamento successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione della graduatoria il progetto verrà considerato inammissibile.

La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti del beneficiario o di uno dei partner e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.

Gli enti cui sia stato revocato l'accreditamento – per gravi irregolarità - non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner di progetto prima che siano trascorsi 36 mesi dal provvedimento di revoca.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'Odf in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'Odf.

8. Aspetti finanziari

Gli Istituti Professionali realizzano l'offerta sussidiaria di IeFP senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato e della Regione del Veneto e nel rispetto delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall' art 1 commi da 63 a 69 della Legge 107/2015 e delle dotazioni A.T.A. di cui all' art 19 comma 7 del D.L. n 98 /2011 così come indicato all' art 5 comma 4 dell'Intesa Conferenza Stato Regioni n. 64 dell'8/3/2018.

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo.

Inoltre può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:

- testi scolastici;
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Per il dettaglio degli strumenti/attrezzature o del materiale infortunistico previsto per ciascuna figura si rinvia al "Vademecum delle spese di frequenza" pubblicato sul sito della Regione all'indirizzo:

<https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale>

in "Gestione" ⇒ "Direttive e Modulistica di gestione".

Sulla base del Vademecum richiamato ciascun IP, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, redigerà una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste.

Ai sensi del Capo V della Linee guida Allegato A all'Intesa in Conferenza Stato Regioni del 16/12/2010, recepita con il Decreto n. 4/2011, rimangono a carico delle Regioni gli oneri relativi al Presidente di Commissione e ai membri esterni e agli esperti degli esami di qualifica e di diploma professionale.

La Regione si riserva di modificare il presente punto alla luce dell'Accordo territoriale Regione Veneto _ Ufficio Scolastico Regionale che sarà sottoscritto ai sensi del D. Lgs 61/2017.

9. Tempi ed esiti delle istruttorie

Le domande di attivazione presentate saranno autorizzati entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

In caso di articolazione non conforme alle previsioni dell'Accordo territoriale del 13.1.2011 tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato o modifiche introdotte ai sensi dell'Accordo territoriale Regione Veneto - Ufficio Scolastico Regionale che sarà sottoscritto ai sensi del D. Lgs 61/2017 l'approvazione potrà essere condizionata all'adeguamento del progetto

Inoltre si evidenzia che l'approvazione dell'avvio delle attività formative può avvenire solo a risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall' art 1 commi da 63 a 69 della Legge 107/2015 e delle dotazioni A.T.A. di cui all' art 19 comma 7 del D.L. n 98 /2011.

Occorre precisare:

- a) l'approvazione della ricognizione delle domande di attivazione per i percorsi IeFP' potrà essere condizionata all'adeguamento del progetto alle modifiche introdotte ai sensi dell'Accordo territoriale Regione Veneto - Ufficio Scolastico Regionale che sarà sottoscritto ai sensi del D. Lgs 61/2017
- b) la difformità totale o parziale del progetto realizzato rispetto alle figure professionali previste o all'articolazione oraria prevista in allegato all'Accordo in essere per l'AF 2018/19 comporta l'impossibilità di rilasciare la qualifica professionale regionale a conclusione del percorso di terzo anno,
- c) l'Ufficio Scolastico Regionale deve confermare che le attività proposte dagli IPS risultano compatibili con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall' art 1 commi da 63 a 69 della Legge 107/2015 e delle dotazioni A.T.A. di cui all' art 19 comma 7 del D.L. n 98 /2011.

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti la valutazione di ammissibilità espressa per ciascun progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

L'elenco degli interventi autorizzati sarà comunicato in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it ², che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

10. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it ³, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

Si invitano pertanto tutti gli Istituti Professionali proponenti a consultare regolarmente il predetto sito per

² La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/moduli-fi>

³ Vedi nota n. 10

esserne informati

11. Indicazione del Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Venezia.

12. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

13. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR.

B. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI

1. Premesse

Con il presente documento vengono sanciti gli obblighi in capo agli Istituti Professionali accreditati, concernenti la gestione amministrativa ed organizzativa per l'avvio e la realizzazione dei percorsi di quarto anno di istruzione e formazione realizzati in via sussidiaria ai sensi del DPR 87/2010, dell'Intesa in Conferenza Unificata del 16.12.2010 e dell'Accordo integrativo tra Regione Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 04/12/2014, così come modificati dal D.Lgs 61/2017 e successivi provvedimenti attuativi e Accordi territoriali in essere o in via di definizione per l'ASF 2018/19

2. Definizioni

Partner: il partner è un soggetto che aderisce e partecipa attivamente al progetto sin dalla fase di presentazione. Il rapporto di partenariato si distingue in operativo o di rete.

Il partner operativo si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dall'eventuale relativo budget che gli viene assegnato per la realizzazione dei compiti specifici riferiti all'attuazione dell'intervento e si distingue dal partner di rete che supporta gli interventi progettuali con i propri servizi radicati sul territorio di riferimento, fornisce informazioni, raccordo e collegamenti necessari, ma non gestisce risorse finanziarie. La figura del partner operativo è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

3. Adempimenti degli Istituti Professionali

L'Istituto Professionale è tenuto a:

- a) realizzare gli interventi formativi nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di percorsi di istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento alle figure del Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011, integrato dall'Accordo Stato-Regioni del 19.01.2012) e all'articolazione oraria approvata in allegato A all'Accordo territoriale del 13.1.2011 tra Regione Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. La difformità totale o parziale del progetto realizzato rispetto alle figure professionali previste o all'articolazione oraria prevista in allegato all'accordo comporta l'impossibilità di rilasciare l'attestato di qualifica regionale a conclusione del percorso triennale;
- b) conformare l'attività alle indicazioni didattiche, organizzative e operative della Regione del Veneto sentito l'Ufficio Scolastico Regionale;
- c) utilizzare, per la gestione delle attività e per le comunicazioni previste dalla Direttiva di riferimento e dalle presenti disposizioni, il sistema gestionale informatico che verrà messo a disposizione dalla Regione Veneto e la modulistica regionale, che sarà resa disponibile sul sito regionale;
- d) produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto delle presenti disposizioni, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;
- e) consentire l'accesso ai propri locali, od in suo possesso o comunque detenuti, da parte di personale appositamente incaricato dalla Regione Veneto, a fini ispettivi e di controllo;
- f) fornire, secondo i modi e i tempi stabiliti dalla Regione, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio delle attività oggetto anche con riferimento all'anagrafe allievi secondo quanto indicato in precedenza;
- g) informare le famiglie degli allievi a potenziale utenza degli interventi circa:
 - la competenza regionale sul percorso di IFP e sul rilascio della qualifica professionale a conclusione del triennio;
 - il fatto che l'intervento è finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e al diritto-dovere all'istruzione-formazione;
 - la possibilità di passare al sistema dell'istruzione ai sensi della OM 87 del 3.12.2004;

- h) garantire la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile nei confronti dei partecipanti, esonerando espressamente la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime;
- i) garantire il possesso da parte degli allievi dei requisiti soggettivi di accesso definiti in accordo tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale, mediante acquisizione della documentazione comprovante il possesso di tali requisiti, conservandola presso la propria sede;
- j) disporre di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, accreditamento. Ricade sull'esclusiva responsabilità dell'Istituto Professionale nei confronti della Regione la sussistenza delle predette idoneità della sede comunque oggetto di svolgimento;
- k) disporre delle attrezzature, apparati e macchinari necessari per la realizzazione delle attività, secondo quanto indicato nei progetti approvati;
- l) comunicare tempestivamente alla Regione eventuali modifiche di natura formale (denominazione, cariche, sede legale, ecc.) o strutturale (natura dell'Istituto) intervenute nell'Istituto Professionale;
- m) gestire in proprio le attività progettuali, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla specifica direttiva di riferimento.

La Regione rimane del tutto estranea ai contratti a qualunque titolo che l'Istituto Professionale conclude con terzi in relazione al progetto approvato. L'Istituto Professionale esonera da ogni responsabilità la Regione per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra. La Regione è inoltre sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

I rapporti nascenti per effetto dell'approvazione del progetto non possono costituire oggetto di cessione né di subingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dall'Istituto Professionale o dai partner.

4. Raccolta delle iscrizioni

La raccolta delle iscrizioni per il primo anno dei percorsi triennali interviene con le modalità previste dalle circolari ministeriali in materia di obbligo di istruzione, integrate con le disposizioni definite nel comunicato congiunto della Regione Veneto e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto sulle iscrizioni ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.

5. Avvio dei primi anni dei percorsi triennali

Possono essere attivati esclusivamente i percorsi triennali di istruzione e formazione approvati con decreto del Direttore della Sezione Formazione nell'ambito del Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale negli Istituti Professionali, per i quali l'Ufficio Scolastico Regionale abbia confermato la disponibilità di organico.

L'avvio degli interventi è condizionato al rispetto del numero minimo di allievi e dei requisiti di età definiti in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale.

Nell'eventualità di una prossima definizione di nuove modalità di acquisizione delle schede anagrafiche degli allievi, in conseguenza dell'estensione del sistema di iscrizione on line presente su SIDI anche all'istruzione e formazione professionale gestita dagli Organismi di formazione accreditati, si rinvia la regolamentazione delle modalità di inserimento dei dati anagrafici degli iscritti nel sistema di Monitoraggio A39 a successive disposizioni.

L'attività didattica si svolge nel rispetto del calendario scolastico regionale. Il calendario orario delle lezioni dovrà essere caricato nel sistema di Monitoraggio A39.

6. Comunicazioni sul ritiro degli allievi.

L'Istituto Professionale è tenuto alle comunicazioni previste dalla Regione in merito alla segnalazione dei nominativi dei giovani soggetti all'obbligo che si ritirano dal percorso formativo intrapreso.

Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione.

7. Iscrizione degli allievi dopo l'avvio dei percorsi.

Le iscrizioni al primo anno del percorso triennale successive all'avvio devono intervenire preferibilmente in tempo utile per consentire all'allievo di maturare una percentuale di presenza pari ad almeno il 75% del monte ore totale e dovranno essere comunicate alla Sezione Formazione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

Nel caso di iscrizioni successive al termine ultimo sopra indicato e nel caso di iscrizioni al secondo o terzo anno di allievi che provengano dal sistema scolastico, dal mondo del lavoro, o da diverso corso di formazione, l'Istituto dovrà attivare un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità e competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi, e dovrà comunicare detti inserimenti alla Sezione Formazione.

L'inserimento in un percorso di IeFP di studenti provenienti da percorso scolastico o dal mondo del lavoro si configura come passaggio tra sistemi.

Per disposizioni e modulistica si rinvia al sito ufficiale della Regione all'indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi> (sezione "Passaggi tra Istruzione e Formazione").

8. Gestione delle attività formative

La realizzazione degli interventi formativi approvati segue il calendario scolastico regionale e organizzazione didattica dell'Istituto Professionale.

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti.

La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.

Qualora per ragioni organizzative l'Istituto Professionale ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni. In tal caso il monte ore complessivo di ogni intervento annuale (che potrà essere integrato da lezioni pomeridiane) deve essere comunque riconducibile alla durata prevista di 1056 ore di 60 minuti.

La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.

I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento (es. percorsi personalizzati).

Eventuali percorsi personalizzati dovranno essere preventivamente trasmessi alla Sezione Formazione utilizzando l'apposita modulistica⁴.

Nel corso dell'anno formativo possono essere organizzate visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso aziende, ambienti e luoghi di lavoro o fiere e mercati di particolare rilevanza e visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute ai fini del raggiungimento del monte ore nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali.

Nel corso dell'attività didattica potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

- competizioni tra diversi istituti scolastici;

⁴ Nel sito ufficiale della Regione Veneto al seguente indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi>

in "Gestione" ⇒ Modulistica offerta sussidiaria

sono reperibili alcuni modelli regionali utili alla gestione dei percorsi triennali di Istruzione e formazione professionale (IFP), nonché una Guida per il loro utilizzo.

- iniziative di interscambio con istituti stranieri;
- giornate di scuola aperta;
- partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento,
- esercitazioni dimostrative;
- partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali,
- saggi di fine anno.

9. Registrazione delle attività

L'Istituto Professionale adotterà un registro di classe annuale, per ogni percorso di IeFP, che sarà vidimato a cura del Dirigente Scolastico e su cui sarà apposto un frontespizio con logo regionale⁵.

Eventuali appositi registri destinati ai percorsi personalizzati devono essere vidimati prima dell'avvio dal Dirigente Scolastico e devono riportare il logo della Regione.

10. Scrutini a conclusione del primo e del secondo anno

Per l'ammissione agli scrutini del primo e del secondo anno gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, la decisione relativa all'ammissione degli allievi agli scrutini spetta comunque al Consiglio di Classe in funzione agli esiti delle verifiche intermedie e dell'impegno didattico di ciascun allievo.

La normativa sul recupero dei debiti formativi, di cui al DM 22.05.2007 n° 42 e al DM 03.10.2007 n° 80, non si applica ai percorsi di istruzione e formazione attivati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali, non rientrando tra i livelli essenziali della valutazione e della certificazione delle competenze, definiti dall'art. 20 del D. Lgs. n. 226/2005.

Per gli allievi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, potrà essere previsto, a fine anno, solo un giudizio di idoneità o di non idoneità, mentre il recupero degli apprendimenti potrà essere realizzato nel corso dell'anno scolastico attraverso appositi percorsi personalizzati.

In analogia al disposto dell'art. 14 comma 7 del DPR 122/09, il Consiglio di Classe può deliberare l'ammissione allo scrutinio in deroga nel caso di allievi che, per motivi particolari e documentati, non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50%.

L'ammissione in deroga dovrà essere riportata a cura del Consiglio di Classe all'atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'Istituto Professionale il rilascio di un "Attestato di competenze"⁶ riferito ai risultati di apprendimento raggiunti e alle esperienze di apprendimento maturate in ambito formativo formale e in ambito lavorativo, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

11. Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione

I Consigli di Classe, a conclusione del secondo anno del percorso triennale e al termine delle operazioni di scrutinio finale, compileranno per ogni studente il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione", di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, che resterà agli atti della scuola e che verrà rilasciato d'ufficio a conclusione

⁵ Vedi nota n. 1.

⁶ Nel sito ufficiale della Regione Veneto al seguente indirizzo:
<http://www.regione.veneto.it/web/formazione/esami>
in "Elenco Attestati" ⇒ Attestati Qualifica / Competenze repertoriati

del percorso triennale ovvero su richiesta dell'allievo interessato che abbia maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

Il medesimo certificato potrà essere rilasciato su richiesta dello studente anche prima della conclusione del secondo anno, per gli allievi che abbiano comunque maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

Il testo integrale della DGR 3503/10 che ha disciplinato il rilascio del certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito dei percorsi triennali è disponibile sul sito della Regione del Veneto all'indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi>

12. Prove d'esame finali

L'attestato di qualifica professionale, redatto sul modello Allegato 5 dell'Accordo Stato Regioni del 27.7.2011, si consegue a conclusione del triennio di istruzione e formazione professionale, previo superamento delle prove d'esame finali disciplinate dalle specifiche disposizioni regionali.

L'esame di qualifica professionale ha il fine di accertare l'avvenuta acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali previste dallo standard di qualifica della figura di riferimento e presuppone un percorso formativo progettato, organizzato e realizzato con modalità didattiche incentrate sullo sviluppo delle stesse.

Per l'ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso (incluso lo stage) al netto delle ore destinate agli esami, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.

In analogia al disposto dell'art. 14 comma 7 del DPR 122/09, il Consiglio di Classe può deliberare l'ammissione allo scrutinio in deroga nel caso di allievi che, per motivi particolari e documentati, non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50%.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio di ammissione previsto dalle disposizioni regionali.

Per eventuali ammissioni in deroga e per l'eventuale rilascio dell'“Attestato di competenze” agli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica, si rinvia al punto 10 delle presenti disposizioni.

A conclusione del percorso triennale verrà inoltre rilasciato d'ufficio il “Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione”, di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, qualora non precedentemente consegnato.

Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Direzione Formazione la proposta di calendario esami.

13. Adempimenti conclusivi

Entro 30 giorni dal termine degli interventi l'Istituto Professionale presenta alla Direzione Formazione e Istruzione l'originale del verbale degli scrutini finali o delle verifiche finali, accompagnato dalla dichiarazione sulle frequenze degli allievi.

Nei verbali devono essere riportati solo gli studenti che abbiano frequentato la percentuale minima del 75% prevista ai precedenti paragrafi 10 e 12 o che, pur in presenza di percentuali minori, avranno ottenuto deroga dal Consiglio di Classe.

Per gli interventi di terzo anno, entro il medesimo termine, vengono consegnati anche gli attestati di qualifica professionale per gli allievi risultati idonei alle prove finali, compilati, da sottoporre alla vidimazione e registrazione da parte della competente struttura regionale.

Gli attestati di qualifica professionale rilasciati al termine di un percorso triennale di formazione iniziale sono esenti dall'imposta di bollo.

14. Disposizioni integrative e interpretative

Gli Istituti Professionali sono tenuti all'osservanza degli atti regionali, di natura integrativa o interpretativa delle presenti disposizioni, che fossero emanati in relazione a fattispecie non espressamente previste ovvero a carattere esplicativo delle medesime disposizioni.

15. Attività di vigilanza della Regione Veneto

La Regione svolge attività di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione del progetto, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali e delle attività approvate.

Il controllo sul regolare svolgimento delle attività si realizza attraverso le seguenti modalità:

- a) verifiche amministrative e documentali sullo svolgimento delle attività, attraverso l'esame della documentazione presentata e delle comunicazioni trasmesse dall'Istituto Professionale anche on line;
- b) verifiche in loco sulla regolarità delle attività.

16. Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui la Regione Veneto – Direzione Formazione e Istruzione venga in possesso in occasione dell'espletamento delle presenti disposizioni verranno trattati nel rispetto ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR. La relativa "Informativa" è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.